



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 22 Giugno 2016

Prot. 105/SG/OR.S.A. Ferrovie

Trenitalia S.p.A.

- Direzione Personale o Organizzazione
Dott. **Roberto Buonanni**

- Direzione Relazioni Industriali
Dott.ssa **Veronica Chiodini**

OGGETTO: comunicazione organizzativa n° 287.3/DRUO del 4 novembre 2015 – procedura di gestione dello stato di presenza/assenza e delle relative indennità del personale a terra e di staff di Trenitalia.

In riferimento alla comunicazione citata in oggetto - punto 3.3 sottoprocesso 03 Aggiornamento Sistema RUN TM punto 3 (pagina 11 di 16) – viene previsto: *“in caso di dimenticanza dell’effettuazione della timbratura in entrata o in uscita da parte del dipendente, la struttura di Linea/staff, qualora ritenga valide le giustificazioni del dipendente, invia al Presidio l’attestazione dell’orario mancante utilizzando il modulo Giustificativi Presenza. In tali giornate non verranno riconosciute eventuali maggiori prestazioni”.*

Pertanto, secondo quanto previsto dalla comunicazione in parola, appurata la veridicità delle giustificazioni del dipendente - **che non possono che consistere nell’accertamento dell’effettiva presenza del dipendente in servizio nelle ore, ordinarie o straordinarie, comandate dal datore di lavoro** – al dipendente vengono sottratte ore di lavoro effettivamente lavorate.

In merito, l’Art. 56 del CCNL A.F. (doveri del personale), nel richiamare tale dovere al punto 1 lettera E, distingue la formalità di rilevazione della presenza dall’obbligo di rispetto dell’orario di lavoro. Tale differenza viene ulteriormente esplicitata negli articoli successivi, nei quali il mancato rispetto dell’orario di lavoro viene (giustamente) sanzionato anche ai fini economici.

Con tale disposizione codesta Società ha superato le vigenti norme contrattuali poiché, con la sottrazione delle ore di straordinario, ha inteso sanzionare economicamente il lavoratore per una mera irregolarità di mancata rilevazione della presenza; tutto ciò, nonostante il datore di lavoro stesso abbia egli stesso appurato che il lavoratore ha svolto regolarmente la prestazione comandata.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Società di ricondurre la comunicazione in parola nei canoni del vigente CCNL.

In attesa di riscontro, si porgono Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Andrea Pelle



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE